

Con decorrenza **6 dicembre 2011**, l'importo limite di **€ 2.500** posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante è stato **ridotto a € 1.000**.

Di seguito si riepilogano le novità introdotte dall'art. 12, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

#### **Libretti di deposito al portatore**

**Dal 6 dicembre 2011** i libretti di deposito al portatore **non possono avere un saldo pari o superiore a € 1.000 (in precedenza € 2.500)**. I libretti che recano un saldo pari o superiore a tale importo devono essere estinti dal possessore, ovvero ridotti ad una somma che non ecceda l'importo indicato, entro il **31 dicembre 2011**.

#### **Trasferimento di contante, libretti di deposito e titoli al portatore**

A partire dal **6 dicembre 2011** il **limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in € 1.000**. Da tale data sono vietati il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, anche artificialmente frazionato, è complessivamente pari o superiore a € 1.000. I trasferimenti oltre l'importo limite possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, di Poste Italiane Spa o di istituti di moneta elettronica.

#### **Assegni bancari e circolari**

**L'apposizione della clausola "NON TRASFERIBILE" sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per gli assegni emessi dal 6 dicembre 2011 per importi pari o superiori a € 1.000 euro**. Gli assegni emessi con tale clausola devono riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.